

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 27.

**Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Finalità

1. La presente legge, al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di produzione e valorizzazione del settore agricolo, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare nella Regione del Veneto.

2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente gli interventi di competenza regionale a favore della cooperazione agricola e agro-alimentare, coordinandoli con quelli recati dalla vigente legislazione regionale in materia, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 e in armonia con la Programmazione nazionale e la Politica agricola comunitaria.

#### Art. 2

##### Criteri generali

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi a favore delle cooperative agricole sono quelli indicati ai successivi artt. 5 e 8.

2. Le provvidenze regionali, che possono essere integrative di quelle statali e comunitarie, riguardano interventi:

- a) a carattere ordinario, diretti alla riorganizzazione, alla ristrutturazione, al consolidamento e allo sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello;
- b) a carattere straordinario, finalizzati al risanamento, alla riorganizzazione, alla ristrutturazione del sistema cooperativo in comparti che presentano situazioni congiunturali tali da comprometterne l'assetto economico-produttivo.

3. Le azioni e gli interventi a carattere ordinario di cui alla lettera a) del comma 2 si esplicano in base a piani esecutivi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/1991.

#### Art. 3

##### Beneficiari

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente

legge le cooperative agricole, ivi comprese le cooperative ittiche e loro consorzi, operanti nella Regione del Veneto, che in forza di norme statutarie svolgono attività:

- a) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici, a condizione che il conferimento dei prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 50 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) di servizi, a condizione che tale attività sia esercitata in modo continuativo e prevalente a favore delle aziende dei soci.

2. I benefici di cui trattasi possono essere altresì concessi a società nelle quali le cooperative, di cui alla lettera a) del comma 1, abbiano una partecipazione maggioritaria.

#### Art. 4

##### Piani d'intervento

1. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 1/1991, nell'ambito dei piani specifici approvati dal Consiglio regionale, sentite le centrali cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i piani esecutivi degli interventi per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo degli organismi cooperativi regionali, articolati per settore produttivo.

2. I piani, formulati in base a valutazioni tecniche ed economiche delle condizioni strutturali, gestionali e finanziarie del comparto cooperativo interessato, debbono coordinarsi con il Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale e rappresentano le linee d'indirizzo per gli interventi a favore del sistema cooperativo.

3. I piani sono finalizzati:

- a) al conseguimento di un sistema cooperativo economicamente efficiente e competitivo;
- b) al miglioramento degli assetti degli organismi cooperativi sotto l'aspetto strutturale e manageriale;
- c) a favorire i processi d'integrazione delle attività produttive con quelle agro-industriali, con particolare riguardo alla filiera agro-alimentare.

4. I piani devono contenere:

- a) l'analisi della situazione e delle prospettive del settore interessato sotto il profilo economico-produttivo;
- b) l'esame delle condizioni economico-finanziarie degli organismi cooperativi operanti in ciascun settore;
- c) gli interventi a carattere ordinario ritenuti necessari per raggiungere le finalità della legge;
- d) gli elementi fattoriali che consentono la realizzazione di un corretto equilibrio economico-finanziario dell'impresa cooperativa;
- e) le necessarie misure per salvaguardare, compatibilmente con le esigenze dell'impresa, i livelli occupazionali.

## TITOLO II

### Interventi a carattere ordinario

#### Art. 5

##### Natura degli interventi

1. Gli interventi a carattere ordinario che possono be-

neficiare delle provvidenze di cui alla presente legge riguardano:

a) Interventi a sostegno della politica dei fattori:

- 1) incentivi, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 1/1991, per il miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi, mediante il concorso nel finanziamento di specifiche consulenze professionali nelle discipline aziendali e di azioni riguardanti l'assistenza interaziendale e la promozione dei prodotti;
- 2) misure, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 1/1991, per l'incentivazione di finanziamenti integrati, concordati con istituti e società convenzionati con la Regione, a favore di consorzi di cooperative che consentano l'avvio di validi progetti commerciali, anche con operatori del sistema agro-alimentare, mediante la concessione di contributi, in conto capitale o in conto interessi sui costi dei finanziamenti medesimi;
- 3) contributi, di cui all'articolo 55 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per il finanziamento di attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici, con particolare riguardo alle tecniche di produzione, lavorazione e commercializzazione, all'aggiornamento di tecnici ed esperti, all'informazione tecnico-economica e divulgazione dei principi cooperativistici;
- 4) misure, di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 1/1991, per lo sviluppo del sistema agro-alimentare concernenti agevolazioni per la stipula di accordi interprofessionali, per la costituzione e il potenziamento di mercati alla produzione, per la realizzazione di azioni a tutela della qualità del prodotto e del consumatore nonché partecipazioni societarie e convenzioni con enti per la valorizzazione dei prodotti nel sistema agro-alimentare;
- 5) misure, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 1/1991, per il miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole e per la loro innovazione tecnologica, anche mediante processi di concentrazione e di risanamento economico e sociale, provvedendo al cofinanziamento in conto interessi di mutui di consolidamento assistiti dalle necessarie cauzioni.

b) Interventi per favorire l'esercizio dell'impresa:

- 1) agevolazioni, di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 1/1991, per assicurare adeguati flussi finanziari e favorire l'accesso al credito da parte delle imprese cooperative, mediante intermediazione con gli enti sovventori, l'assegnazione di capitali per la dotazione di fondi di rotazione, la concessione di concorsi negli interessi e contributi in conto capitale su operazioni di finanziamento con la prestazione di garanzie fideiussorie nonché contributi per la fruizione di servizi finanziari;
- 2) contributi, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1/1991, per la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi;
- 3) prestiti agrari di conduzione agevolati, di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 88/1980;
- 4) contributi, di cui all'articolo 50, primo e secondo comma, della legge regionale n. 88/1980, per far fronte alle necessità di gestione sociale;

- 5) prestiti agrari agevolati, di cui all'articolo 50, quarto comma, della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci;
- 6) concorsi negli interessi o contributi, di cui all'articolo 50, quinto e sesto comma della legge regionale n. 88/1980, su prestiti agrari contratti per anticipazione ai soci conferenti;
- 7) provvidenze in conto capitale, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 65/1985, per favorire l'accesso a finanziamenti per far fronte alle necessità di gestione, provvedere all'acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, effettuare investimenti diretti all'adeguamento e al potenziamento tecnologico degli impianti, nonché per il ripianamento di passività derivanti da debiti contratti per i predetti scopi;
- 8) contributi o prestiti agevolati per l'esercizio della pesca, di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 88/1980 e articolo 36 della legge regionale n. 1/1991, relativi all'acquisto di motori per scafi, di reti e attrezzature per la pesca, di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato, di attrezzature per la conservazione del pesce allo stato vivo e di novellame destinato a ripopolamento;
- 9) mutui agevolati, di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 88/1980, per la costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, per impianto e acquisto di attrezzature per spacci per la vendita diretta di prodotti ittici e per l'acquisto di impianti e attrezzature atte ad agevolare le funzioni statistico-produttive;
- 10) contributi ai Consorzi di garanzia o fidi, costituiti tra cooperative agricole per la formazione del proprio patrimonio, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 e articolo 32 della legge regionale n. 1/1991;
- 11) prestiti agrari agevolati, di cui agli articoli 36 e 51 della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto di bestiame e di macchinari, impianti e attrezzature;
- 12) concorso negli interessi su prestiti ottenuti dalle cooperative agricole da parte dei propri soci, di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 65/1985.

c) Interventi per l'incentivazione degli investimenti strutturali:

- 1) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze;
- 2) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 88/1980, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti di piscicoltura e acquacoltura; per l'acquisto, la sistemazione e il potenziamento di impianti fissi e mobili in bacini idonei all'allevamento del pesce e dei molluschi eduli nonché per la realizzazione di opere complementari destinate al miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre;

- 3) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 88/1980, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura, compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi;
- 4) provvidenze contributive e creditizie, di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 88/1980, integrative del concorso del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione orientamento, riguardanti gli investimenti strutturali per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e ittici;
- 5) concessione di mutui integrativi agevolati, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 88/1980, per la copertura delle maggiori spese sostenute nella realizzazione di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e non assistite da provvidenze pubbliche.
  - d) Interventi per la normalizzazione degli assetti societari:
    - 1) sovvenzioni per agevolare l'espletamento di procedure concorsuali «pro soluto» relative anche alle liquidazioni, volontarie o coatte amministrative, di società cooperative;
    - 2) mutui agevolati per il consolidamento di cooperative agricole, ittiche e loro consorzi;
    - 3) finanziamenti per la formazione del patrimonio sociale di Consorzi civili di solidarietà.

#### Art. 6

##### Applicazione di norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 88/1980, n. 65/1985 e n. 1/1991 e loro successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 7

##### Ulteriori disposizioni

1. Al fine di agevolare l'espletamento di procedure concorsuali «pro soluto», extragiudiziarie e giudiziarie, relative anche alle liquidazioni, volontarie o coatte amministrative, di società cooperative e loro consorzi, di cui al punto 1), lettera d), art. 5, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al limite dell'80 per cento del fabbisogno netto di liquidazione risultante dall'azione concordataria «pro soluto», a condizione che la restante quota sia coperta complessivamente da versamenti dei soci.

2. A favore di cooperative agricole e ittiche e loro consorzi può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della legge n. 1760/1928 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, della durata massima di anni quindici, contratti per il consolidamento di tali organismi, di cui al punto 2), lettera d), articolo 5. Tali mutui, considerati a tutti gli effetti operazioni di cre-

dito agrario di miglioramento, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 454/1961 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione Veneto può concorrere finanziariamente alla formazione del patrimonio o fondo sociale di consorzi civili di solidarietà, costituiti a norma del codice civile e regolati da propri Statuti, che abbiano per scopo interventi a favore dei soci, garanti o prestatori, di imprese di cooperative agricole e ittiche e loro consorzi, nei procedimenti di liquidazione volontaria o coatta amministrativa, di gestione commissariale di concordato giudiziale o extragiudiziale. La misura di tali interventi non potrà eccedere l'importo del patrimonio o fondo sociale apportato dai soci.

### TITOLO III

#### Interventi a carattere straordinario

#### Art. 8

##### Natura e disciplina degli interventi

1. Gli interventi a carattere straordinario, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono diretti a risolvere situazioni congiunturali del comparto zootecnico, tali da poter compromettere l'assetto produttivo del comparto medesimo e le imprese che in esso operano.

2. Tali interventi debbono essere attivati in forza di uno specifico piano, non assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 4, nel quale sono organicamente disciplinate le azioni urgenti dirette al risanamento, alla riorganizzazione e alla ristrutturazione delle cooperative nella filiera agro-zootecnica, tenuto presente l'onere conseguente agli impegni assunti dalla Regione verso terzi creditori delle stesse società cooperative, in dipendenza di garanzie fideiussorie prestate.

3. Gli obiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento dell'intero sistema cooperativo del settore, anche con il concorso di interventi statali ai sensi della legge n. 87/1990, eliminando squilibri finanziari e patrimoniali esistenti e ripristinando condizioni di efficienza ed efficacia gestionali dei soggetti ricompresi nella filiera.

4. Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono integrati da interventi ordinari nei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare un piano straordinario comprendente i seguenti interventi:

- a) acquisto del complesso immobiliare di proprietà del «Consorzio regionale zootecnico e lattiero-caseario (CO.RE.ZOO.) - Società cooperativa a r.l.», sito in Cadeneghe (PD) nel limite di spesa di lire 38 miliardi, con contestuale estinzione delle garanzie ipotecarie e fideiussorie regionali presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo;
- b) concessione, direttamente e tramite Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), di garanzie primarie, fino all'importo di lire 25 miliardi nell'interesse dei soggetti inclusi nel piano di cui al presente comma e in favore degli Istituti di credito finanziatori, quali azioni di accompana-

mento agli interventi di cui alla legge n. 87/1990, anche in sostituzione di altre garanzie già esistenti concesse dalla Regione, dall'ESAV o da terzi, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti di cooperative di produttori o di loro amministratori che siano garanti per le stesse esposizioni;

- c) concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo 7, entro i limiti di spesa di lire 25 miliardi, nel triennio 1991-1993, per la normalizzazione di assetti societari di cooperative e loro consorzi;
- d) contributi in conto capitale, a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), punto 2 del precedente articolo 5, entro i limiti di spesa di lire 7 miliardi, a favore dei soggetti, inclusi nel piano di cui al presente comma, per il consolidamento patrimoniale degli stessi, da realizzarsi nel triennio 1991-1993.

6. Il corrispettivo dell'acquisto, ritenuto congruo in base al valore dell'impianto, è interamente destinato, anche con le modalità previste dall'articolo 1203, n. 2, Codice Civile, al pagamento dei debiti bancari, a medio e lungo termine, contratti dal CO.RE.ZOO., in dipendenza dei finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 5.

7. L'importo indicato alla lettera b) del comma 5 viene corrispondentemente ridotto in dipendenza dei finanziamenti pubblici concessi ai soggetti beneficiari previsti dal piano straordinario.

8. A integrazione di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, per il conseguimento degli obiettivi del piano straordinario, possono essere anche attivati gli interventi a carattere ordinario ai sensi dell'articolo 5.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con gli interventi di competenza statale di cui alle leggi n. 752 del 1986 e n. 87/1990 e loro successive modifiche e integrazioni.

#### TITOLO IV

##### Disposizioni finali

###### Art. 9

##### Norme procedurali

1. Le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi e per la concessione dei relativi benefici.

###### Art. 10

##### Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione dei piani esecutivi, di cui all'articolo 4, possono essere applicati gli analoghi interventi previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, in quanto compatibili con le norme disposte dalla presente legge.

###### Art. 11

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del Titolo II del-

la presente legge, concernente gli interventi a carattere ordinario, si provvede con le assegnazioni dello Stato che deriveranno alla Regione nell'ambito dei provvedimenti legislativi nel settore agricolo-forestale e zootecnico ed entro i limiti delle assegnazioni medesime.

2. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 8 per interventi a carattere straordinario si fa fronte:

- a) quanto a lire 38 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera a), mediante utilizzo di pari importo della partita n. 11 «Provvedimento per la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione in agricoltura», del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 11500 denominato «Spesa per l'acquisto dell'impianto di proprietà del Consorzio regionale zootecnico e lattiero-caseario (CO.RE.ZOO.) di Cadoneghe» con lo stanziamento di lire 38 miliardi per competenza e per cassa;
- b) quanto a lire 25 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), da finanziare per lire 5 miliardi nel 1991, per lire 10 miliardi nel 1992 e per lire 10 miliardi nel 1993, si provvede mediante utilizzo di pari importo della stessa partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993;
- c) quanto a lire 7 miliardi, di cui all'art. 8, comma 5, lettera d), da finanziare per lire 1 miliardo nel 1991, per lire 3 miliardi nel 1992 e per lire 3 miliardi nel 1993, si provvede mediante utilizzo di pari importo della stessa partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993 sono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo n. 11506 denominato «Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi» con lo stanziamento di lire 5 miliardi, per competenza e per cassa, per l'anno 1991, e di lire 10 miliardi per sola competenza per ciascuno degli anni 1992 e 1993;
- capitolo n. 11510 denominato «Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi» con lo stanziamento di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, per l'anno 1991 e di lire 3 miliardi per sola competenza per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. In ordine agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 8, comma 5, lettera b), si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 88030 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

###### Art. 12

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della

sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1991

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Roberto Bissoli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 luglio 1991, n. 25/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 1991, dove ha acquisito il n. 81 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> in data 15 luglio 1991;
- La 4<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 luglio 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 luglio 1991, n. 4513;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 30 luglio 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 agosto 1991, n. 10732/22421/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.